



Regulatory and Antitrust Italy

Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma  
T +39 06 83051

enelitalia@pec.enel.it

ITA/RA

Spett.le  
Autorità di Regolazione per Energia Reti e  
Ambiente  
Direzione Mercati Retail e Tutele dei  
Consumatori di Energia  
Unità Efficienza nel Consumo  
Piazza Cavour 5  
20121 Milano

Oggetto: Risposta al Documento per la consultazione 530/2019/R/EEL “Interventi di aggiornamento al Codice di Rete Tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica”

Si trasmette la risposta Enel al documento in oggetto.

Con i migliori saluti

**FRANCESCA VALENTE**

**La Responsabile**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

1/1

Id. 11044765



**RISPOSTA DI ENEL SPA**  
**AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 530/2019/R/EEL**  
**29 gennaio 2020**

**“Interventi di aggiornamento al Codice di Rete Tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica”**

*Al fine di evitare la pubblicazione di dati sensibili oltre che possibili strumentalizzazioni della posizione espressa nel presente documento si chiede di mantenere riservate le parti evidenziate in giallo.*

**OSSERVAZIONI GENERALI**

Enel condivide pienamente l’intervento proposto con il presente documento per la consultazione con cui l’Autorità si pone, da un lato, l’obiettivo di contenere l’esposizione creditizia del Sistema nei casi di insolvenza degli operatori e, dall’altro, quello di ridurre l’onerosità delle garanzie per gli stessi operatori, troppo spesso imputate di essere un ostacolo all’ingresso nel mercato retail.

Come la stessa Autorità afferma in premessa, in questi tre anni di vigenza del Codice di rete sono emerse alcune criticità che richiedono interventi urgenti affinché il codice stesso continui ad esercitare il suo ruolo principale, ovvero contribuire a garantire la stabilità, la solidità e l’equità del Sistema, senza naturalmente comprometterne l’accessibilità.

Non possiamo infatti ignorare la crescita esponenziale cui stiamo assistendo in questi ultimi anni di default e inadempienze dei venditori che stanno lasciando veri e propri “buchi” al Sistema. *[omissis]*

Ed è proprio questo nuovo contesto di proliferazione di inadempienze e di fallimenti che impone la necessità di adottare interventi che prevengano o limitino il più possibile il verificarsi dei suddetti fenomeni. E ciò anche e decisamente nell’interesse dei venditori seri ed affidabili che devono poter competere in un settore dalle regole chiare, che argini il più possibile l’adozione di comportamenti opportunistici e che favorisca l’accesso e la permanenza esclusivamente ad operatori altrettanto affidabili.

Non basta però agire *ex post* a contenimento dei danni ormai apportati al Sistema dai comportamenti scorretti di alcuni soggetti, ma occorre individuare strumenti che neutralizzino a monte la possibilità di metterli in atto.

Due pertanto le linee di intervento da seguire che l’Autorità ha già correttamente individuato con gli orientamenti proposti nel presente documento per la consultazione e che però potrebbero essere ampliate come ambito di azione.

**1. INTERVENTI DI PREVENZIONE**

È in questa direttrice che si muovono le nuove disposizioni suggerite dall’Autorità in merito a:

**Riduzione delle tempistiche degli iter di risoluzione**

A meno di piccole flessibilità operative in più di cui disporre per consentire le verifiche tecniche sui pagamenti da parte del distributore, la contrazione dei tempi di risoluzione proposta nel DCO, oltre a ridurre il rischio del sistema può fungere da deterrente all’adozione di comportamenti illegittimi. È proprio infatti in quella faglia temporale che intercorre fra la scadenza della fattura e l’efficacia della risoluzione del contratto di trasporto che si insinuano la maggior parte dei comportamenti opportunistici dei soggetti.

*[omissis]*

Naturalmente, come anche l’Autorità afferma nel documento, l’efficacia della riduzione delle tempistiche di risoluzione non può prescindere dall’entrata in vigore degli orientamenti recentemente

consultati nel DCO 412/19 al fine di eliminare anche i 17 gg lav. successivi alla risoluzione “regolatoria” del contratto di trasporto. Viceversa, laddove fosse adottata sostanzialmente solo l’eliminazione della fase di sollecito proposta in questo documento di consultazione, la diminuzione dei tempi risulterebbe davvero minima, sveltendo così pure l’obiettivo generale prefissato.

### Garanzie più affidabili

Condividiamo il “giro di vite” sulle garanzie assicurative proposto, limitando gli istituti ammessi all’emissione di fideiussioni esclusivamente se in possesso di adeguati giudizi di Rating. Peraltro, la stessa analisi effettuata dall’Autorità e riportata in appendice al presente DCO lancia un allarme sugli episodi di insolvenza di parecchi istituti assicurativi registrati negli ultimi anni.

Siamo tuttavia altresì convinti che si possano adottare misure più stringenti anche in merito al giudizio di Rating cui, sempre secondo l’analisi dell’Autorità, vanno imputati gli ammanchi più rilevanti. Al fine quindi di minimizzare ulteriormente i rischi, riteniamo necessario rivalutare l’idoneità all’utilizzo *tout court* del giudizio di rating, e cioè quindi di un giudizio prospettico - basato su indicatori economico-finanziari e comportamenti risalenti al passato - come garanzia di obbligazioni future.

Laddove invece si voglia mantenere il Rating nel novero delle garanzie ammesse dal CADE, nonostante le risoluzioni degli ultimi anni abbiano sollevato non pochi dubbi sull’idoneità del giudizio di rating come forma di garanzia, riteniamo necessario quanto meno vincolarlo, come già previsto per Terna, all’emissione delle 3 principali agenzie internazionali (S&P, Fitch e Moody’s).

Inoltre, sempre in tale ambito auspichiamo che sia presto adottata anche la verifica preventiva di capienza delle garanzie già in fase di *switching* al pari di quanto già recentemente implementato per le garanzie del dispacciamento con la delibera 272/19. In questo modo anche per il servizio di distribuzione diverrebbe possibile verificare *ex ante* ed in modalità *rolling* se il venditore ha già prestato garanzie adeguate prima che i punti di prelievo entrino nella sua titolarità ovvero prima che si determini l’incremento dell’esposizione creditizia del Sistema. Tale intervento tra l’altro era stato già proposto dall’Autorità in occasione dei DCO 544/2017/R/com e DCO 114/2018/R/gas, positivamente accolti da molti operatori ed in ultimo nella stessa delibera 272/19 se ne preannunciava la trattazione.

## **2. INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL DANNO**

La nuova tipologia di risoluzione contrattuale proposta nel presente DCO per mancato adeguamento della garanzia (da richiedere al primo ritardo di pagamento) muove nella corretta direzione di contenere il più possibile un rischio inadempimento oramai prossimo e di intervenire tempestivamente al verificarsi dell’evento.

In generale però riteniamo fondamentale che al fine di poter intercettare tempestivamente potenziali comportamenti illeciti adottati artatamente da alcuni soggetti per eludere gli effetti delle risoluzioni contrattuali, sia indispensabile attivare una vigilanza specifica e opportune azioni di *enforcement*.

[omissis]

L’implementazione di un siffatto monitoraggio potrebbe svolgere anche un’azione di *moral suasion* e costituire un importante strumento di verifica di possibili comportamenti illegittimi a disposizione dell’istituendo Elenco dei Venditori.

In ultimo ci preme sottolineare che, al fine di adeguare i sistemi informatici delle società e le relative procedure impattate dagli interventi prospettati, riteniamo opportuno che l’entrata in vigore delle disposizioni sia fissata ad almeno 3 mesi dall’emanazione del provvedimento finale.

## **OSSERVAZIONI AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE**

**Q1. Si ritiene condivisibile eliminare la procedura di sollecito ai fini di riduzione dell’esposizione in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture?**

***Analogamente, si ritiene opportuno eliminare la procedura di sollecito anche in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie?***

***Q2. Si ritiene condivisibile la riduzione del tempo a disposizione dell'impresa distributrice per diffidare l'utente inadempiente sia in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture che in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie?***

Si condivide la previsione di eliminare la procedura di sollecito nei casi di inadempimenti connessi sia al pagamento delle fatture sia alla gestione delle garanzie al fine di ridurre i tempi di esposizione creditizia del DSO e dell'intero Sistema.

D'altra parte l'introduzione del CADE ha stabilito precisi termini di emissione e pagamento delle fatture e di adeguamento delle garanzie, fissando finestre temporali ben definite proprio per consentire ai venditori di effettuare una puntuale e certa pianificazione dei flussi di cassa. Appare quindi pleonastico mantenere nell'iter una specifica fase – lunga quasi 3 settimane – in cui “sollecitare” il trader all'adempimento di obblighi noti, dovuti e prestabiliti.

Si condivide altresì la proposta di comprimere le attuali tempistiche previste dalla procedura di diffida, prevedendo però qualche giorno in più per l'invio della diffida stessa al fine di consentire il corretto svolgimento di alcune attività gestionali correlate ai pagamenti, come ad esempio l'accertamento della ricezione dei pagamenti dal sistema bancario. Laddove infatti il venditore paghi a ridosso della scadenza della fattura, l'impresa distributrice avrebbe soltanto un giorno lavorativo a disposizione per acquisire e riscontrare il pagamento nei propri sistemi e procedere ai corretti abbinamenti contabili. Si correrebbe pertanto il rischio che il distributore diffidi inutilmente gli Utenti che hanno onorato, seppur *in extremis*, le proprie obbligazioni e debba pertanto, una volta avuta contezza dell'avvenuto pagamento, annullare la propria comunicazione.

A tal fine proponiamo che l'avvio della procedura di diffida avvenga dopo 3 giorni lavorativi dalla scadenza della fattura.

***Q3. Si condivide la nuova formulazione della condizione 2.5.c per la regolarità dei pagamenti?***

Si condivide la nuova formulazione proposta del comma 2.5.c. che esplicita ulteriormente il chiarimento sul tema dell'Autorità pubblicato l'11 marzo 2019.

Naturalmente però, la condizione di cui al comma 3.2.5 secondo cui il pagamento della singola fattura non possa avvenire oltre i termini della diffida, dovrà necessariamente tenere conto dei 2 giorni lavorativi in più richiesti nella risposta precedente per avviare la procedura di diffida. In altri termini, la i-esima fattura dovrà essere pagata entro e non oltre 11 giorni lavorativi al fine di non incorrere in un episodio di ritardo nei pagamenti.

Riteniamo inoltre opportuno chiarire che nel calcolo del requisito di regolarità dei pagamenti vengano inclusi esclusivamente i ritardi afferenti al pagamento delle fatture standardizzate di cui all'Allegato C del CADE. Ciò in quanto la gestione delle restanti fatture non standardizzate nei tracciati e nelle modalità di comunicazione, necessita lavorazioni manuali e quindi di tempi maggiori da parte degli operatori, collegate al controllo e al corretto abbinamento delle singole pratiche.

***Q4. Si condivide la definizione di una soglia di tolleranza progressiva in base al GAR per procedere con l'adeguamento delle garanzie qualora queste risultino sottodimensionate?***

***Q6. Nell'articolazione proposta delle soglie di tolleranza per la revisione delle garanzie, si ritengono queste correttamente individuate in relazione all'entità del GAR sottostante?***

Concordiamo con la proposta di rimodulare le soglie di tolleranza per l'adeguamento delle garanzie in funzione dell'esposizione effettiva dell'Utente con i nuovi livelli suggeriti.

***Q5. In relazione agli utenti che risultano in ritardo nel pagamento di una fattura si ritiene corretto che l'impresa distributrice chieda l'adeguamento della garanzia anche se gli ammontari prestati risultino all'interno della soglia di tolleranza prevista dal Codice?***

**Q7. Si ritiene opportuno individuare un valore economico (es. 100.000 €) quale ulteriore condizione per la richiesta all'utente di adeguamento delle garanzie anche se il GAR prestato risulti all'interno della soglia di tolleranza delineata? Indicare eventuale valore**

L'esperienza maturata in questi primi anni di vigenza del CADE ci ha insegnato che il primo ritardo di pagamento delle fatture di trasporto è già un chiaro indice di sofferenza finanziaria dell'utente del trasporto e pertanto riteniamo corretto, soprattutto in questi casi, introdurre specifiche previsioni di maggiore tutela del Sistema, come quella proposta nel DCO dell'obbligo di adeguamento delle garanzie indipendentemente dalla "soglia di tolleranza".

In linea quindi con il principio generale che in situazioni di maggiore rischio è necessario disporre di garanzie più adeguate, condividiamo l'orientamento dell'Autorità di introdurre entrambe le disposizioni in oggetto, anche se l'introduzione di un valore economico fisso come quello proposto va valutato anche in relazione all'appesantimento gestionale che ne determinerebbe. In altre parole è opportuno temperare l'esigenza sacrosanta di tenere il livello di garanzie il più vicino possibile al relativo rischio da coprire con l'esigenza di evitare un ricorso troppo frequente all'adeguamento delle garanzie stesse considerato il gravame amministrativo che questo comporta.

[omissis]

**Q8. Si ritiene adeguato l'approccio regolatorio illustrato rispetto al giudizio di rating? Si condivide l'orientamento per cui all'utente in possesso di idoneo giudizio di rating possano essere richieste garanzie c.d. "tradizionali" in caso di incremento rilevante dei punti di prelievo serviti dall'utente sia una misura che assicuri un idoneo bilanciamento degli interessi in gioco ovvero del Sistema e del medesimo utente del trasporto?**

**Q9. Si ritiene correttamente individuata la progressività dell'ammontare di garanzie c.d. "tradizionali" richieste in caso di incremento rilevante dei punti di prelievo serviti dall'utente in funzione del livello del giudizio di rating?**

**Q10. Si ritiene correttamente individuato il periodo di 6 mesi come tempo entro cui l'Agenzia di rating possa intervenire rivedendo eventualmente il giudizio?**

Enel condivide la direzione intrapresa dall'Autorità rispetto agli interventi proposti. Come però rilevato dalla stessa Arera in appendice al DCO, la maggior parte dell'ammontare venutosi a creare nel Sistema in questi anni è stato determinato soprattutto da società che avevano proprio il *rating* come forma di garanzia.

Pertanto, come già indicato nelle osservazioni generali, qualora non fosse proprio possibile rivalutare l'idoneità all'utilizzo *tout court* del giudizio di *rating*, riteniamo necessario almeno limitare l'accessibilità ai soli venditori il cui giudizio di rating sia stato prestato dalle tre major (*Standard&Poor's*, *Fitch Ratings* e *Moody's*) analogamente a quanto previsto dal codice di rete di Terna.

[omissis]

Naturalmente la suddetta restrizione alle principali agenzie emittenti giudizi di *rating* verrebbe automaticamente applicata secondo quanto già previsto dal comma 4.1 dell'allegato B del CADE nei casi di utilizzo della *Parent Company Guarantee*.

Condividiamo invece pienamente la previsione di integrare il giudizio di *rating* con garanzie tradizionali in caso di incremento rilevante dei punti di prelievo serviti dall'Utente ma riteniamo opportuno esonerare da tale obbligo esclusivamente i venditori in possesso di un giudizio pari o superiore ad A- di S&P, A-1 di Fitch o A3 di Mood's senza invece "sconti" per *rating* inferiori. Ciò sia per una semplificazione operativa, sia al fine di tutelare maggiormente il sistema.

Evidenziamo inoltre la necessità di prevedere la restituzione delle nuove garanzie tradizionali versate dall'utente al termine di 12 mesi di osservazione e non di 6 mesi come proposto nel DCO che risulterebbe un tempo eccessivamente breve per valutare da parte dell'Agenzia il mantenimento delle *performance* necessarie all'utilizzo del giudizio di rating come unica forma di garanzia.

Ciò peraltro sarebbe coerente con le tempistiche di aggiornamento del livello di *Rating* da parte delle stesse agenzie (che solitamente avviene sulla base dei bilanci annuali delle società) e con la durata dei premi assicurativi o bancari, generalmente annuali.

***Q11. Si ritiene opportuno dotare l'impresa distributrice di una procedura standard qualora la fideiussione assicurativa sia una situazione tale per cui possa avvenire la mancata liquidazione dei premi sottoscritti?***

Condividiamo la proposta dell'Autorità. In particolare, evidenziamo la necessità di prevedere che la revoca da parte dell'Autorità competente IVASS e delle Autorità estere, così come il divieto di concludere nuovi contratti o rinnovare quelli esistenti, dovrà comportare direttamente la richiesta di sostituzione della polizza, senza quindi aspettare la scadenza della stessa.

Riteniamo inoltre necessario estendere tale previsione anche ai casi in cui il fideiussore, pur in mancanza di una esplicita segnalazione IVASS, si sia già dimostrato inadempiente in altri casi nei confronti della società distributrice.

***Q12. Si condivide l'orientamento di ritenere ammissibili le fideiussioni assicurative solo se emesse da istituti dotati di idoneo giudizio di rating?***

Condividiamo la proposta dell'Autorità. Riteniamo inoltre necessario esplicitare che all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, gli Utenti del Trasporto che hanno prestato come garanzia fideiussioni assicurative emesse da istituti non in possesso del requisito richiesto, dovranno tempestivamente procedere alla relativa sostituzione, pena la risoluzione del contratto.

***Q13. Si ritiene opportuno ammettere al rilascio di fideiussioni assicurative istituti non dotati di rating ma con una soglia "minima" di raccolta di premi assicurativi nell'ultimo biennio? Se sì motivare indicando anche la raccolta premi minima (ramo incendio, ramo responsabilità civile, ramo cauzioni).***

A nostro avviso ammettere al rilascio di fideiussioni assicurative istituti non dotati di *rating*, ma con una soglia "minima" di raccolta di premi assicurativi nell'ultimo biennio non tutela per nulla il distributore dal rischio insolvenze. Sul mercato sono infatti presenti molti soggetti privi dei requisiti patrimoniali adeguati, ma che competendo con prezzi bassi, emettono numerose polizze per poi invece risultare inadempienti al momento dell'escussione. In altri termini il numero di premi rilasciati non è un indice di affidabilità dell'istituto.